

**REGOLAMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN
DIRITTO DI PIENA PROPRIETÀ E PER LA GESTIONE ED ELIMINAZIONE
VINCOLI DERIVANTI DALLA ORIGINARIA CONVENZIONE P.E.E.P., AI SENSI
DELLA LEGGE 23/12/1998 N° 448, ART. 31, COMMI 45 E SEGUENTI E
TRASFORMAZIONE DELLE AREE P.I.P. AI SENSI DEL COMMA 64 ART.3
LEGGE 23/12/1996 N. 662**

Approvato con delibera di C.C. n. 11 del 30/03/2026

INDICE

ART. 1	
DEFINIZIONI	3
ART. 2	
OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 3	
PEEP NORME GENERALI E CAMPO DI APPLICAZIONE	4
ART. 4	
PEEP IMMOBILI CONCESSI IN DIRITTO DI SUPERFICIE	5
ART. 5	
PEEP IMMOBILI CONCESSI IN PIENA PROPRIETÀ	5
ART. 6	
PIP IMMOBILI IN PROPRIETÀ E IN DIRITTO DI SUPERFICIE POSTI ALL'INTERNO DEI PIANI PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	6
ART. 7	
ELEMENTI DI CALCOLO DEI CORRISPETTIVI DI TRASFORMAZIONE E DI RIMOZIONE DEI VINCOLI	6
ART. 8	
TERMINI DI MODIFICA E MODALITÀ DI CALCOLO DELLE AREE PEEP E PIP IN DIRITTO DI SUPERFICIE	8
ART. 9	
TERMINI DI MODIFICA E RIMOZIONE DEI VINCOLI DELLE AREE PEEP IN PROPRIETÀ	10
ART. 10	
ELIMINAZIONE DEI VINCOLI PEEP E PIP	11
ART. 11	
PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE	12
ART. 12	
INCENTIVI ALLA TRASFORMAZIONE	13
ART. 13	
MODALITÀ DI PAGAMENTO	13
ART. 14	
IMMOBILI NON SOGGETTI A TRASFORMAZIONE DEI VINCOLI	14
ART. 15	
ALIENAZIONE E LOCAZIONE IMMOBILI NON SOGGETTI A TRASFORMAZIONE DEI VINCOLI	15
ART. 16	
RINVIO AGLI ATTI APPLICATIVI E INTEGRAZIONI TECNICHE	16

Art. 1
DEFINIZIONI

1. Diritto di superficie:

È il diritto del proprietario di un terreno di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri che ne acquista la proprietà (art. 952 del Codice Civile).

Per gli immobili inseriti nei comparti del Piano di Zona Comunale il suolo su cui è costruito l'edificio è di proprietà comunale, mentre il fabbricato è di proprietà dell'assegnatario.

2. Diritto di proprietà:

È un diritto reale che ha per contenuto la facoltà di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi previsti dall'ordinamento giuridico (art. 832 del codice civile italiano).

Per gli immobili inseriti nei comparti del Piano di Zona Comunale sia il suolo su cui è costruito l'edificio che il fabbricato sono di proprietà dell'assegnatario.

Art. 2
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, ai sensi della legge 23/12/1998 n° 448, art. 31, commi 45 e seguenti, disciplina:
 - 1.a) le procedure per la cessione in proprietà delle aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18.04.1962, n. 167, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'art. 35 quarto comma della legge 22.10.1971 n. 865;
 - 1.b) la trasformazione delle convenzioni per la cessione delle aree in proprietà comprese nei piani approvati a norma della legge 18.04.1962, n. 167 di cui all'art. 31 comma 46 della Legge 448/98;
 - 1.c) la rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione, derivanti dalle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
 - 1.d) la gestione dei vincoli relativi agli immobili ai sensi dell'art. 35 della Legge 22.10.1971, n. 865.
 - 1.e) la trasformazione delle convenzioni per la cessione delle aree in proprietà e in diritto di superficie di cui al comma 64 art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 3

PEEP NORME GENERALI E CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Ai sensi della legge 448/98 art. 31 comma 45, i Comuni possono cedere in proprietà le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962 n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, concesse in diritto di superficie con convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 35 quarto comma della medesima legge n. 865 del 1971.
2. Ai sensi dell'art. 31 commi 46 e 49 bis, è possibile:
 - 2.a) sostituire le convenzioni stipulate, ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, per la cessione del diritto di proprietà, con convenzioni di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della ex legge 28 gennaio 1977, n. 10, ora art. 18 D.P.R. n. 380/2001;
 - 2.b) rimuovere i vincoli previsti nelle suddette convenzioni, sia per le aree concesse in diritto di superficie, che per le aree concesse in diritto di proprietà.
3. La trasformazione di cui al comma 1. e l'eliminazione dei vincoli convenzionali di cui al comma 2.b) avviene mediante la sostituzione delle convenzioni originarie con una nuova convenzione di cui all'art. 8 commi primo, quarto e quinto della legge 28 gennaio 1977 n.10, ora art. 18 D.P.R. n. 380/2001, alle seguenti condizioni:
 - 3.a) per una durata pari a 20 anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione;
 - 3.b) in cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio edificato, calcolato secondo i parametri e i criteri indicati nei successivi articoli, così come dettati dall'art. 31 della Legge 448/98.
4. Le procedure di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà, trasformazione delle originali convenzioni in proprietà e rimozione dei vincoli sono facoltative per i cittadini e avvengono a seguito di proposta da parte del comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi e loro pertinenze, dietro un pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi degli articoli seguenti.
5. Possono richiedere la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sull'area i soggetti singoli, ivi compresi gli assegnatari di cooperative edificatrici e di imprese e le persone giuridiche che siano proprietari di alloggi realizzati in aree comprese nel Piano di Zona L. 167/62 P.E.E.P., purché siano trascorsi cinque anni dalla data di prima assegnazione dell'unità abitativa, indipendentemente dalla data di stipulazione della relativa convenzione.
6. Possono richiedere la rimozione dei vincoli previsti nelle originarie convenzioni, relativi ad alloggi costruiti su aree concesse sia in diritto di superficie sia in diritto di proprietà all'interno

del Piano di Zona comunale, i soggetti che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, a condizione che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento.

7. Sono esclusi dai termini del presente regolamento gli immobili inseriti in apposito elenco, approvato dall'Amministrazione Comunale, che ne precluda la trasformazione.

Art. 4

PEEP IMMOBILI CONCESSI IN DIRITTO DI SUPERFICIE

1. I soggetti che hanno acquistato in diritto di superficie un'area o un fabbricato in zona P.E.E.P. mediante la stipula di convenzione contenente gli elementi di cui al comma 2., possono trasformare il diritto di superficie in piena proprietà e rimuovere i vincoli su di essi ricadenti, secondo quanto disposto dall'art. 31 della L. 448/98 e s.m.i. e dal Decreto 28 settembre 2020 n. 151.
2. I contenuti previsti dalla L. 865/1971 sono:
 - 2.a) durata del diritto di superficie non inferiore ad anni 60 e non superiore ad anni 99, rinnovabile una volta sola per eguale durata;
 - 2.b) criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione, nonché per l'alienazione e la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, ove questa sia consentita;
 - 2.c) sanzioni a carico del concessionario per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione ed i casi di maggior gravità in cui tale inosservanza comporti la decadenza dalla concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie;
 - 2.d) criteri per la determinazione del corrispettivo in caso di rinnovo della concessione, la cui durata non può essere superiore a quella prevista nell'atto originario;
 - 2.e) ogni altro vincolo riferito al libero godimento del diritto di superficie concesso, inserito nei patti convenzionatori.

Art. 5

PEEP IMMOBILI CONCESSI IN PIENA PROPRIETÀ

1. I soggetti che hanno acquistato in proprietà un'area o un fabbricato in zona P.E.E.P. mediante convenzione avente i contenuti previsti dall'art. 35 L. 865/71, così come formulato prima dell'entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, possono richiedere la modifica dei termini della suddetta convenzione, e rimuovere i vincoli su di essi ricadenti, secondo quanto disposto dall'art. 31 della L. 448/98 e s.m.i. e dal Decreto 28 settembre 2020 n. 151.
2. I contenuti previsti dalla L. 865/1971 sono:

- 2.a) divieto di alienazione a nessun titolo, né di costituzione di alcun diritto reale di godimento per un periodo di tempo di 10 anni dalla data del rilascio della licenza di abilità;
- 2.b) possibilità di alienare l'immobile in proprietà, tra il 10° e il 20° anno di validità della convenzione, a favore di soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi economici e popolari;
- 2.c) liberalizzazione dei vincoli gravanti sull'unità immobiliare, successivamente alla scadenza dei termini previsti dalla convenzione, con obbligo di pagamento di un importo calcolato ai sensi dell'ex comma 17 art. 35 L. 865/71 ed in base a quanto disposto dalla convenzione citata;
- 2.d) ogni altro vincolo riferito al libero godimento della proprietà, inserito nei patti convenzionatori.

ART. 6

PIP IMMOBILI IN PROPRIETÀ E IN DIRITTO DI SUPERFICIE POSTI ALL'INTERNO DEI PIANI PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

1. I soggetti che hanno acquisito un'area o un fabbricato in proprietà, all'interno di un piano per gli insediamenti produttivi, realizzato in conformità all'art. 27 della Legge 22.10.1971 n. 865, possono richiedere la rimozione dei vincoli inseriti all'interno della convenzione d'acquisto.
2. I soggetti che hanno acquistato in diritto di superficie un'area o un fabbricato posto all'interno di un piano per gli insediamenti produttivi, realizzato in conformità all'art. 27 della Legge 22.10.1971 n. 865, possono richiedere la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà e la modifica dei termini della suddetta convenzione, ai sensi di quanto disposto al comma 64 art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
3. La trasformazione del diritto di superficie e la rimozione dei vincoli contenuti nelle convenzioni originarie, possono avvenire previo versamento di un corrispettivo calcolato ai sensi dei successivi articoli 8 e 10.

Art. 7

ELEMENTI DI CALCOLO DEI CORRISPETTIVI DI TRASFORMAZIONE E DI RIMOZIONE DEI VINCOLI

1. Al fine di determinare i corrispettivi di trasformazione e di rimozione dei vincoli, così come previsti dell'art. 31 Legge 448/98, dal Decreto 151/2020 e dalla L. 662/1996, nonché per il calcolo del prezzo massimo di vendita degli immobili vincolati, gli elementi utilizzati nelle procedure di calcolo sono i seguenti:

Superficie Unità Immobiliare (S.U.I.) = superficie dell'unità immobiliare e delle pertinenze edificate in proprietà o in diritto di superficie, calcolata ai sensi della convenzione d'acquisto dell'area e sulla

base della quale è stato stimato il valore di vendita.

Millesimi (Q.M.) = per gli immobili condominiali, rappresentano il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare rispetto al valore complessivo dell'edificio, espressi come rapporto fra il valore di ciascuna unità e il valore dell'intero edificio, fatto uguale a 1.000. I millesimi delle unità immobiliari inserite all'interno dei comparti PEEP comunali sono calcolati sulla base della loro rendita catastale.

Superficie Totale Terreno (S.T.T.) = superficie complessiva su cui insiste il fabbricato.

Superficie immobile (S.I.) = superficie dell'unità immobiliare e delle sue pertinenze. Se non diversamente specificato, la S.I. di riferimento è quella catastale.

Valore d'Acquisto Terreno (V.A.T.) = valore originale di vendita dell'area su cui insiste il fabbricato, espresso in €/mq, così come risultante dall'atto di alienazione con il quale il Comune ha assegnato il terreno.

Valore d'Acquisto immobile (V.I.) = valore iniziale di vendita del fabbricato, espresso in €/mq. In caso di edificazione diretta del fabbricato da parte dell'assegnatario, il V.I. è quello risultante dall'applicazione del valore massimo previsto dalla convenzione originale ai mq edificati, o dal costo complessivo di costruzione sostenuto, dimostrato a mezzo di fatture o computo metrico delle opere.

Valore d'Acquisto Rivalutato (V.A.T.R.) = importo attualizzato del valore d'acquisto del terreno (V.A.T.), in esito all'applicazione dell'indice **ISTAT P.C.** $(V.A.T.R.) = (V.A.T. + (V.A.T. \times \text{ISTAT P.C.}))$

Valore Venale Terreno (V.V.) = valore venale dell'area libera da vincoli, così come individuato dall'Ente con apposito atto ed espresso in €/mq.

Percentuale di abbattimento del valore venale V.V. (P.A.) = percentuale di abbattimento del valore venale dell'area, definita da apposito atto dell'Ente sulla base a quanto disposto dal comma 48 dell'art. 31 L. 448/98.

Coefficiente ISTAT di variazione dei Prezzi al Consumo (ISTAT P.C.) = coefficiente di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, da utilizzarsi nel calcolo di rivalutazione del valore di acquisto iniziale dell'area.

Coefficiente ISTAT di variazione del Costo di Costruzione (ISTAT C.C.) = coefficiente di variazione del costo di costruzione dei fabbricati residenziali, da utilizzarsi nel calcolo di rivalutazione del valore dell'immobile.

Coefficiente di vetustà (C.V.) = coefficiente di deprezzamento funzionale al deterioramento fisico del fabbricato, così come definito dalla convenzione di cessione del terreno o, in mancanza, dalle tabelle redatte ai sensi della Legge 27 luglio 1978, n. 392.

Migliorie (M.I.) = importo complessivo all'attualità determinato dall'implementazione, sostituzione o

recupero funzionale di parti dell'immobile.

Cc48 = corrispettivo, calcolato ai sensi del comma 48 art. 31 L. 448/98, per la trasformazione del diritto di superficie in proprietà e per la sostituzione delle convenzioni stipulate secondo i contenuti di cui all'art. 35 L. 865/71, così come formulato prima dell'entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

Ccs662 = corrispettivo, calcolato ai sensi del comma 64 art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la trasformazione del diritto di superficie in proprietà e la soppressione dei vincoli delle aree PIP.

Ccp662 = corrispettivo per la soppressione dei vincoli delle aree PIP cedute in proprietà.

CRV = corrispettivo per la rimozione dei vincoli ricadenti su immobili concessi in proprietà, di cui all'articolo 31, commi 49 -bis, 49-ter, 49-quater della legge 23 dicembre 1998, n. 448, calcolato secondo quanto disposto dall'art. 1 del Decreto 28 settembre 2020 n. 151.

CRVs = corrispettivo per la rimozione dei vincoli ricadenti su immobili concessi in diritto di superficie, di cui all'articolo 31, commi 49 -bis, 49-ter, 49-quater della legge 23 dicembre 1998, n. 448, calcolato secondo quanto disposto dall'art. 1 del Decreto 28 settembre 2020 n. 151.

Valore massimo di vendita (V.M.V.) = valore massimo di vendita all'attualità dell'immobile costruito, così come disposto dalla convenzione di cessione dell'area.

ADC = Numero degli anni di durata della convenzione originariamente stipulata

ATC = Numero di anni, o frazione di essi, trascorsi dalla data di stipula della convenzione originaria alla data di calcolo del corrispettivo di trasformazione.

Art. 8

TERMINI DI MODIFICA E MODALITÀ DI CALCOLO DELLE AREE PEEP E PIP IN DIRITTO DI SUPERFICIE

1. Secondo quanto previsto dall'art. 31 della L. 448/98, le aree concesse in diritto di superficie, comprese nei Piani per l'Edilizia Economica Popolare (P.E.E.P.), approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, trascorsi cinque anni dalla data di prima assegnazione dell'unità abitativa, indipendentemente dalla data di stipulazione della relativa convenzione, possono essere cedute in proprietà alle seguenti condizioni:
 - 1.a) in cambio di un corrispettivo calcolato ai sensi del successivo comma 3.
 - 1.b) mediante la stipula di una nuova convenzione, avente i contenuti di cui all'art. 8 ex L. 28/01/1977 n. 10, ora art. 18 D.P.R. n. 380/2001, della durata pari a 20 anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la

concessione del diritto di superficie delle aree da parte di questo Ente e quella di stipulazione della nuova convenzione.

2. Unitamente al corrispettivo di cui al comma 1. è corrisposto l'importo per la rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, calcolato ai sensi del successivo articolo 10, secondo quanto disposto dal comma 49-bis dell'art. 31 L. 448/98 e dall'art. 1 del Decreto n. 151/2020.
3. Il corrispettivo di cui al comma 1. lettera a), calcolato secondo quanto disposto dall'art. 31 comma 48 della L. 448/98 e s.m.i., è pari al 60 per cento di quello dell'articolo 37, comma 1 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello in cui è stipulato l'atto di cessione delle aree.
4. In presenza di immobili condominiali, all'importo risultante è applicata la quota millesimale dell'unità immobiliare.
5. Il costo dell'area così determinato dovrà essere conforme a quanto disposto dal comma 48 dell'art. 31 L. 448/98.

Secondo quanto sopra, la formula di riferimento risulta così espressa:

$$\text{Cc48s} = \text{S.T.T.} \times (\text{V.V.} - \text{V.A.T.R.}) \times 0,6 \times \text{Q.M.}$$

6. Il corrispettivo da corrispondere al Comune al fine di trasformare in piena proprietà il diritto di superficie degli immobili posti all'interno dei Piani per gli Insediamenti produttivi (P.I.P.), secondo quanto disposto dal comma 64 art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è determinato in misura pari alla differenza tra il valore delle aree da cedere direttamente in diritto di proprietà e quello delle aree da cedere in diritto di superficie, valutati al momento della trasformazione.
7. La proprietà delle aree P.I.P. trasformate secondo il precedente comma non può essere ceduta a terzi nei cinque anni successivi all'acquisto.
8. Secondo quanto sopra, la formula di calcolo del corrispettivo risulta così espressa:

$$\text{Ccs662} = \text{S.T.T.} \times (\text{V.V.} - \text{V.A.T.R.}) \times \text{Q.M.}$$

Art. 9

TERMINI DI MODIFICA E RIMOZIONE DEI VINCOLI DELLE AREE PEEP IN PROPRIETÀ

1. Secondo quanto previsto dall'art. 31 della L. 448/98, i proprietari di immobili acquisiti in piena proprietà all'interno di zone P.E.E.P. mediante convenzioni stipulate:
 - 1.a) precedentemente all'entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179;
 - 1.b) successivamente all'entrata in vigore della L. 179/1992 e precedentemente all'entrata in vigore della L. 662/1996, contenenti vincoli permanenti relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze, nonché del canone massimo di locazione;possono procedere alla sostituzione delle convenzioni originali e alla rimozione dei vincoli in esse contenuti, mediante:
 - 1.b.1) il versamento di un importo di affranco, per ogni alloggio edificato, calcolato ai sensi del successivo art. 10, sulla base del corrispettivo di cui al successivo comma 3..
 - 1.b.2) la stipula di una nuova convenzione avente i contenuti di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della ex legge 28 gennaio 1977, n. 10, ora art. 18 D.P.R. n. 380/2001, ed una durata di 20 anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipula della convenzione che ha accompagnato la cessione in proprietà delle aree da parte di questo Ente e quella di stipulazione della nuova convenzione;
2. Il corrispettivo di cui al comma 1. lettera a) è calcolato secondo quanto disposto dall'art. 31 comma 49-bis della L. 448/98 e s.m.i. e definito in base a quanto disposto al successivo Art. 10.
3. Il corrispettivo Cc48 di affrancazione dovuto secondo quanto disposto al comma 2, quantificato, secondo quanto disposto dall'art. 31 comma 48 della L. 448/98 e s.m.i., è pari al 60 per cento di quello dell'articolo 37, comma 1 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, al netto degli oneri di cessione della proprietà, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello in cui è stipulato l'atto di cessione delle aree.
4. In presenza di immobili condominiali, all'importo risultante è applicata la quota millesimale dell'unità immobiliare.
5. Il costo dell'area così determinato dovrà essere conforme a quanto disposto dal comma 48 dell'art. 31 L. 448/98.

Secondo quanto sopra, la formula di riferimento risulta così espressa:

$$\text{Cc48p} = \text{S.T.T.} \times (\text{V.V.} - \text{V.A.T.R.}) \times 0,6 \times \text{Q.M.}$$

Art. 10

ELIMINAZIONE DEI VINCOLI PEEP E PIP

1. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento.
2. La rimozione è operata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari.
3. La rimozione avviene previo versamento di corrispettivo determinato in misura pari ad una percentuale del corrispettivo calcolato ai sensi dei precedenti articoli 8 e 9, così come risultante dall'applicazione del comma 48 dell'art. 31 L. 448/98 e dell'art. 1 del Decreto n. 151/2020.
4. Il corrispettivo di rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, di cui al comma 3. è calcolato secondo le seguenti formule:

4.a) unità cedute in piena proprietà:

$$\text{CRV} = (\text{Cc48p} \times 0,5 \times (\text{ADC} - \text{ATC}) / \text{ADC})$$

4.b) unità cedute in diritto di superficie:

$$\text{CRVs} = (\text{Cc48s} \times 0,5 \times (\text{ADC} - \text{ATC}) / \text{ADC}) \times 0,5$$

5. Il corrispettivo così calcolato dovrà rispettare i requisiti previsti dal comma 49-bis dell'art. 31 L. 448/98.
6. Il corrispettivo di rimozione dei vincoli relativo agli immobili concessi in diritto di superficie non può essere disgiunto dal versamento del corrispettivo di trasformazione del diritto di superficie in proprietà, così come definito dall'art. 8 del presente regolamento.
7. Il corrispettivo da corrispondere al Comune al fine di rimuovere i vincoli ricadenti sugli immobili posti all'interno dei Piani per gli Insediamenti produttivi (P.I.P.) è determinato in misura pari al valore venale delle aree in diritto di proprietà, al netto degli oneri di concessione delle aree a suo tempo alienate, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello in cui è stipulato l'atto di cessione delle aree. A tale importo è applicato un

coefficiente moltiplicativo di riduzione calcolato in misura pari alla differenza tra il numero degli anni di durata della convenzione e il numero di anni, o frazione di essi, trascorsi dalla data di stipula della stessa.

8. Secondo quanto sopra, la formula di calcolo del corrispettivo risulta così espressa:

$$\text{Ccp 662} = \text{S.T.T.} \times (\text{V.V.} - \text{V.A.T.R.}) \times ((\text{ADC} - \text{ATC}) / \text{ADC}) \times \text{Q.M.}$$

Art. 11

PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE

1. I soggetti individuati all'art. 1 del presente regolamento possono presentare formale richiesta di trasformazione delle aree e di rimozione dei vincoli su di esse ricadenti, mediante l'utilizzo dell'apposita modulistica predisposta dal Comune, allegando la seguente documentazione:

- ultimo atto di acquisto dell'immobile;
- visura catastale aggiornata;
- planimetrie catastali aggiornate delle unità immobiliari;
- elaborato planimetrico dell'edificio;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla conformità delle planimetrie catastali e all'effettivo stato attuale dell'immobile, sia in riferimento alla consistenza che alla destinazione d'uso dei locali;
- copia di documento d'identità del richiedente in corso di validità;

2. Il Comune, entro 60 giorni dal completo ricevimento di tutta la documentazione di cui al comma 1., provvede al calcolo del corrispettivo e agli adempimenti necessari per il completamento della pratica.

Qualora la documentazione prodotta dovesse risultare incompleta, carente o difforme, il Responsabile del Procedimento provvede ad inoltrare formale richiesta scritta di acquisizione degli atti e delle informazioni mancanti, necessari per il corretto compimento dell'istruttoria. La richiesta sospende il termine di 60 giorni, il quale riprende a decorrere dalla data d'integrazione degli atti richiesti.

Entro 30 giorni dal compimento dell'istruttoria di cui al comma 2., il Comune provvede a comunicare per iscritto al soggetto richiedente il corrispettivo definitivo di trasformazione da corrispondere all'Ente.

Unitamente alla comunicazione suddetta viene trasmessa apposita modulistica mediante la quale il proprietario può esprimere la sua volontà di adesione alla proposta di trasformazione e modifica dei termini convenzionatori.

3. Il richiedente, entro 30 giorni dal ricevimento della nota informativa di cui al comma 2. può far pervenire al Comune, mediante l'utilizzo della modulistica trasmessa dall'Ente, formale accettazione della proposta ricevuta.
4. Entro 60 giorni dal ricevimento del modulo di accettazione, il Comune provvede ad inviare al soggetto l'importo definitivo del corrispettivo e gli estremi per il suo pagamento.
5. A seguito della comunicazione accettazione del corrispettivo da parte del soggetto referente, il Comune provvede alla predisposizione di bozza di convenzione e ad approvarne formalmente il contenuto, unitamente alla determinazione delle somme in entrata.
6. Successivamente al versamento del corrispettivo da parte del soggetto referente, sono definite le modalità e i tempi di stipula dell'atto di trasformazione e rimozione dei vincoli.
7. La stipula dell'atto di trasformazione e rimozione dei vincoli determina la conclusione del procedimento. Le spese relative alla stipula dell'atto sono a carico del soggetto assegnatario.
8. Qualora il richiedente non inoltri alcuna accettazione scritta entro i termini di cui al comma 3., i corrispettivi calcolati sono annullati ed il procedimento amministrativo s'intende concluso.

Art. 12

INCENTIVI ALLA TRASFORMAZIONE

1. Ai corrispettivi per la trasformazione e rimozione dei vincoli, calcolati secondo quanto previsto dal presente regolamento, possono essere applicate misure agevolative di riduzione del valore finale.
2. Le misure di cui al comma 1. sono definite dal Comune mediante apposito atto deliberativo di Giunta.

Art. 13

MODALITÀ DI PAGAMENTO

3. I soggetti che abbiano presentato formale richiesta scritta di accettazione della proposta ricevuta dal Comune, ai sensi del precedente art. 11 comma 3., al fine di addivenire alla stipula della nuova convenzione, sono tenuti al pagamento dell'importo calcolato, secondo una delle seguenti soluzioni:
 - 1.a) pagamento diretto in un'unica soluzione, da effettuarsi con le modalità definite dall'Ente, entro 30 giorni dalla comunicazione di cui all'art. 11 comma 4;
 - 1.b) pagamento dilazionato comprensivo degli interessi legali, previo acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto, da versarsi entro 30 giorni dalla data di protocollazione del modulo di accettazione di cui all'art. 11 comma 4. e residuo importo da corrispondere secondo le seguenti casistiche:

- 1.b.1) da 5.000,00 a 10.000,00 € fino a sei rate mensili (o tre rate bimestrali);
- 1.b.2) per importi superiori a 10.000,00, fino a 20.000,00, dodici rate mensili (o sei rate bimestrali);
- 1.b.3) per importi superiori a 20.000,00, fino a diciotto rate mensili (o nove rate bimestrali);
4. Il pagamento secondo i termini di cui al comma 1.b) può avvenire previa presentazione di garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle norme che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
- La garanzia a prima richiesta deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944, secondo comma, del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché la facoltà del comune di chiedere l'adempimento da parte del garante a semplice richiesta scritta, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pagamento di una rata mensile.
5. Il richiedente può corrispondere il corrispettivo dovuto in forma rateizzata senza preventiva presentazione di garanzia fideiussoria, previo versamento di acconto pari al 20% dell'intero corrispettivo. In caso di mancato pagamento delle rate previste, il Comune provvede alla restituzione dell'importo versato, trattenendo l'acconto pari al 20%, quale indennizzo delle spese istruttorie sostenute.
6. Il pagamento in un'unica soluzione permette la stipulazione e la trascrizione della convenzione di trasformazione e rimozione del vincolo, presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, in data immediatamente successiva a quella di saldo del corrispettivo.
7. In caso di dilazione di pagamento, la stipulazione e la trascrizione della convenzione di trasformazione e rimozione del vincolo, presso l'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 2645-quater del codice civile, possono avvenire:
- 7.a) dopo il pagamento della prima rata, in caso di pagamento rateizzato assistito da polizza fideiussoria;
- 7.b) a saldo dell'importo complessivamente dovuto, in caso di pagamento rateizzato non garantito da fideiussione.

Art. 14

IMMOBILI NON SOGGETTI A TRASFORMAZIONE DEI VINCOLI

1. Tutti gli immobili presenti all'interno di comparti PEEP e PIP, assegnati in proprietà o in diritto di superficie, che non usufruiscono dei termini di cui agli articoli precedenti, se non diversamente

disposto dalle vigenti norme in materia, rimangono assoggettati ai limiti di godimento contenuti negli atti di vendita delle aree originali.

Art. 15

ALIENAZIONE E LOCAZIONE IMMOBILI NON SOGGETTI A TRASFORMAZIONE DEI VINCOLI

1. Per gli immobili ricadenti all'interno dei comparti PEEP e PIP, assegnati in proprietà o in diritto di superficie, che non usufruiscono dei termini di modifica di cui al presente regolamento, gli assegnatari dovranno attenersi a quanto disposto dalle originarie convenzioni di cessione delle aree.
2. Per tutti gli immobili ricadenti all'interno dei comparti PEEP, assegnati in proprietà o in diritto di superficie, che non usufruiscono dei termini di modifica di cui al presente regolamento, è obbligo degli assegnatari richiedere apposito atto autorizzativo ogni qualvolta si debba procedere a vendita o locazione.
3. Il prezzo massimo di vendita o di locazione dell'alloggio PEEP è determinato dall'Ufficio Tecnico Comunale, secondo le modalità previste dalla specifica convenzione.
4. A tal fine è necessario che sia rispettato il possesso dei requisiti soggettivi in capo all'acquirente, ove necessario, e determinato da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale (UTC) il prezzo o il canone di locazione annuo massimi ammissibili.
5. Il soggetto interessato è tenuto ad inoltrare apposita domanda all'UTC, utilizzando la modulistica comunale, completa dei seguenti allegati:
 - copia del primo contratto di acquisto, delle planimetrie catastali e della documentazione riferita ad eventuali spese incrementative sostenute a carico dell'immobile che ne aumentino il valore;
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che nessuna modifica all'immobile di proprietà è stata effettuata dopo l'attribuzione della rendita catastale e che non sono presenti abusi edilizi non condonati dopo l'attribuzione della rendita catastale;
 - ricevuta di versamento dei diritti istruttori
6. L'Ufficio Tecnico Comunale, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, completa di allegati, provvede alla verifica dei requisiti, al calcolo degli importi e alla stesura dell'atto autorizzativo, il quale conserva efficacia per un periodo di dodici mesi dal suo rilascio.
7. Copia dell'atto di cessione dell'immobile PEEP o PIP deve essere trasmessa all'Ente entro 30 giorni dalla sua trascrizione.

Art. 16

RINVIO AGLI ATTI APPLICATIVI E INTEGRAZIONI TECNICHE

1. I valori venali (V.V.), le eventuali percentuali di abbattimento o ponderazione (P.A.), nonché ogni altro parametro economico necessario all'applicazione del presente Regolamento, sono determinati con apposito atto, in coerenza con i criteri fissati dagli articoli precedenti e nel rispetto dell'art. 31 della Legge 23/12/1998 n. 448 e s.m.i..
2. Gli atti di cui al comma 1 costituiscono parte integrante e applicativa del presente Regolamento, pur non essendo materialmente allegati allo stesso, e possono essere aggiornati senza necessità di ulteriore approvazione consiliare.
3. La modulistica per le richieste di trasformazione del diritto di superficie, di rimozione dei vincoli e di ogni altro adempimento previsto dal presente Regolamento è approvata con determinazione del Responsabile del Servizio competente ed è resa disponibile sul sito istituzionale del Comune.